

Deliberazione 7 luglio 2010 – VIS 49/10

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 nei confronti di Metanprogetti S.r.l.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 7 luglio 2010

Visti:

- l'art. 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 11*bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2009, n. 138/04, come successivamente modificata e integrata;
- il codice di rete tipo per il servizio di distribuzione del gas naturale, adottato dall'Autorità con deliberazione 6 giugno 2006, n. 108/06, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2009, VIS 61/09.

Fatto

1. Con note in data 27 settembre 2007 (prot. Autorità n. 26422) e in data 25 settembre 2008 (prot. Autorità n. 30424) la società Enel Energia S.p.A. ha segnalato all'Autorità presunte violazioni della disciplina in materia di accesso al servizio di distribuzione del gas naturale, da parte della Metanprogetti Sr.l., che le avrebbero sostanzialmente precluso l'accesso al servizio da quest'ultima erogato, presso 61 punti di riconsegna.
2. Con lettera in data 3 dicembre 2008 (prot. Autorità n. 38320), gli Uffici dell'Autorità:
 - hanno ribadito che l'impresa di distribuzione non ha titolo per sindacare le vicende dei rapporti contrattuali tra cliente finale ed utente uscente, essendo tenuta a dar seguito alla richiesta di accesso solo per il fatto che

- essa sia completa degli elementi elencati dall'articolo 14, commi 3 e 4, della deliberazione n. 138/04;
- hanno invitato Metanprogetti a dimostrare l'adempimento degli obblighi informativi verso l'utente di rete subentrante di cui all'articolo 14, commi 9 e 10, della citata deliberazione n. 138/04.
3. Con nota in data 14 gennaio 2009 (prot. Autorità n. 1644), Metanprogetti ha dichiarato di aver avviato non meglio precisate procedure per l'attivazione dei punti di riconsegna oggetto delle richieste di Enel Energia.
 4. Con deliberazione VIS 2/09, l'Autorità ha adottato un programma di verifiche del rispetto della deliberazione n. 138/04, da parte di imprese di distribuzione e di vendita, tra cui Metanprogetti ed Enel Energia. Le verifiche ispettive presso le due società si sono svolte nei giorni 31 marzo -1 aprile 2009 e nei giorni 6 -7 maggio 2009.
 5. Dalla documentazione acquisita in sede ispettiva, oltre a quella sopra richiamata, è emerso che:
 - i punti di prelievo oggetto di contestazione non sono 61 ma 58;
 - per 25 punti, Metanprogetti ammette di non aver ancora consentito l'accesso ad Enel Energia, per motivi contrastanti con la deliberazione n. 138/04;
 - per 29 punti, Metanprogetti sostiene di non disporre della relativa documentazione da parte di Enel Energia, mentre per altri 5 punti la richiesta sarebbe pervenuta priva dell'elenco recante l'indicazione dei punti medesimi; tali affermazioni contrastano con la documentazione prodotta da Enel Energia dal cui esame risulta invece che la società aveva trasmesso a Metanprogetti le richieste di accesso complete degli elementi di cui all'art.14, comma 3 e 4, della deliberazione n. 138/04.
 6. Pertanto, con deliberazione VIS 61/09, l'Autorità ha avviato nei confronti di Metanprogetti, un procedimento per:
 - a) accertare la violazione dell'articolo 14, commi 9 e 10, della deliberazione n. 138/04 ed irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria;
 - b) ordinare alla società di consentire ad Enel Energia l'effettivo accesso alla rete, trasmettendole le informazioni previste ai precedenti commi, relative a ciascun punto di riconsegna oggetto delle richieste di accesso.
 7. Nell'ambito dell'istruttoria, oltre ai documenti sopra richiamati è stata acquisita la memoria difensiva di Metanprogetti in data 12 gennaio 2010 (prot. Autorità n. 1337).
 8. Con nota in data 22 aprile 2010 (prot. Autorità n. 16172), il responsabile del procedimento ha comunicato alle parti del procedimento le risultanze istruttorie ai sensi dell'art. 16, comma 1, del d.P.R. n. 244/01.
 9. In data 8 giugno 2010 si è svolta l'audizione finale dinanzi al Collegio dell'Autorità nel corso della quale è stato consentito a Metanprogetti di depositare il bilancio della società (prot. Autorità n. 17683).

Valutazione giuridica

A. Le argomentazioni di Metanprogetti

10. Con la memoria del 12 gennaio 2010, Metanprogetti ha dichiarato di aver soddisfatto, con comunicazione del 6 agosto 2009, le richieste di accesso di Enel Energia con riferimento a tutti i 58 punti di riconsegna oggetto di contestazione.
11. Quanto alla violazione contestata, la società, ne delimita l'oggetto, negando di aver rifiutato l'accesso ad Enel Energia per 29 dei 58 punti di riconsegna, in quanto le relative richieste non le sarebbero mai pervenute.
12. Tale circostanza si spiegherebbe, a detta di Metanprogetti, col fatto che Enel Energia avrebbe commesso l'errore di inviare le predette richieste non all'impresa di distribuzione ("Metanprogetti S.r.l.") ma a quella di vendita appartenente al medesimo gruppo societario ("Metanprogetti S.p.A.").
13. Per quanto riguarda invece i rimanenti 25 punti di riconsegna l'impresa di distribuzione ammette di aver posto in essere la condotta contestata, sostenendo però che essa non sarebbe in contrasto con la regolazione.
14. In particolare, Metanprogetti sostiene che Enel Energia avrebbe disatteso l'art. 14, comma 2, della deliberazione n. 138/04 che prevede, quali presupposti per l'accesso, che il richiedente, oltre ad essere titolare di un contratto di fornitura presso il punto di riconsegna oggetto della richiesta, abbia anche *"la disponibilità della documentazione che attesti la comunicazione al fornitore uscente del recesso dal rapporto contrattuale tra il soggetto rifornito dallo stesso fornitore uscente e quest'ultimo"*.
15. Secondo Metanprogetti questo secondo presupposto comporterebbe l'onere per il richiedente di allegare la predetta documentazione, secondo quanto sarebbe stato stabilito dalla stessa Autorità in un chiarimento pubblicato in data 14 ottobre 2004.
16. Nel caso di specie, le richieste di accesso di Enel Energia erano prive della citata documentazione – che non è stata prodotta neppure in seguito a specifica richiesta dell'impresa di distribuzione – e pertanto il rifiuto sarebbe legittimo.
17. Inoltre, Metanprogetti precisa che alcuni clienti finali titolari dei predetti punti di riconsegna, sarebbero risultati, *"al momento dell'inoltro delle richieste di accesso, morosi nei confronti del precedente fornitore e pertanto i relativi punti di riconsegna erano stati chiusi e mai più riattivati"*.
18. In tali casi, secondo la società, la disciplina dettata dell'Autorità, con il codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale (§§ 8.2.4 e 8.2.6), nonché con la deliberazione 29 settembre 2004, n. 168/04 (art. 41, comma 2):
 - imporrebbe all'utente subentrante di richiedere anche la riattivazione della fornitura;
 - condizionerebbe la riattivazione della fornitura al preventivo pagamento, da parte del cliente finale, delle somme dovute al venditore uscente.
19. Nel caso di specie, a detta di Metanprogetti, nei punti di riconsegna chiusi per morosità del cliente finale, le richieste di accesso di Enel Energia non erano corredate da una specifica richiesta di riattivazione della fornitura, né risultava che i clienti finali avessero adempiuto alle loro obbligazioni di pagamento, pertanto il rifiuto sarebbe legittimo.

20. Inoltre Metanprogetti evidenzia di essere un'impresa di distribuzione di "modeste dimensioni e non particolare esperienza", che opera in "piccole realtà montane locali, in cui i clienti finali conoscono realmente il titolare della società". In tale contesto, la prima preoccupazione della società era stata quella di evitare che, nei casi in cui le richieste di Enel Energia non dimostravano l'avvenuto recesso (paragrafi 14-16), il cliente finale potesse essere esposto ad una doppia fatturazione (da parte di Enel Energia e dell'utente uscente).
21. Per quanto riguarda le richieste di accesso aventi ad oggetto punti di riconsegna chiusi per morosità del cliente finale (paragrafi 17-19) la società sarebbe stata indotta in errore dalla formulazione poco chiara delle norme contenute nella deliberazione n. 138/04 e nel codice di rete tipo.
22. Infine, Metanprogetti precisa di aver segnalato all'Autorità problemi interpretativi sulle predette disposizioni con una nota del 29 novembre 2007 (prot. Autorità del 4 dicembre 2007, n. 32191), senza peraltro aver ricevuto una puntuale risposta dagli Uffici dell'Autorità, che si sarebbero limitati a considerazioni generiche sul punto.

B. Valutazione delle argomentazioni di Metanprogetti

B.1. Il contesto normativo

23. Gli articoli 14 e 28 della deliberazione n. 138/04, in attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo n. 164/00, disciplinano le condizioni volte a garantire l'accesso al servizio di distribuzione di gas naturale all'impresa di vendita che intenda avviare una nuova fornitura presso punti di riconsegna forniti da altre imprese (c.d. accesso per sostituzione nella fornitura, o *switching*).
24. In particolare, le procedure di *switching* consentono ad un'impresa di vendita che abbia concluso un contratto per la fornitura ad un cliente finale titolare di un determinato punto di riconsegna (c.d. utente subentrante), di acquisire il diritto nei confronti dell'impresa di distribuzione di trasportare il proprio gas sino a tale punto, sostituendosi al precedente utente (c.d. utente uscente) che perde così il proprio diritto (art.14, comma 8 della deliberazione n. 138/04).
25. La disciplina della procedura di *switching* è particolarmente dettagliata e prevede che l'impresa di distribuzione verifichi la completezza e la coerenza della richiesta pervenuta rispetto agli elementi contenuti nell'art.14, commi 3 e 4, della deliberazione n. 138/04 nonché ai termini previsti dall'art.28, comma 1, della medesima deliberazione. Qualora la richiesta sia completa (e nel rispetto dei predetti termini) si perfeziona l'effetto sostitutivo di cui all'art.14, comma 8, e scatta, per l'impresa di distribuzione, l'obbligo di comunicare all'utente subentrante le informazioni indicate ai commi 9 e 10 del medesimo articolo:
 - "l'elenco dei punti di riconsegna oggetto della sostituzione nella fornitura, così come identificati nella richiesta di accesso, e la data dalla quale la sostituzione ha effetto" (comma 9);
 - "i dati tecnici e contrattuali caratterizzanti ciascun punto di riconsegna, ivi inclusi almeno: i dati di cui all'articolo 13, comma 3, lett.a1, a2, a3, a4 e a9; il profilo di prelievo standard associato al punto di riconsegna; il prelievo annuo; il massimo prelievo orario contrattuale; il codice del punto di consegna dell'impianto di distribuzione che alimenta il punto di

riconsegna; il progressivo del volume annuo prelevato sino alla data della sostituzione; la lettura corrispondente alla data della sostituzione della fornitura con la caratterizzazione della tipologia di lettura (effettiva o stimata); la pressione di misura, se diversa da quella corrispondente alla bassa pressione; la presenza di un convertitore dei volumi; l'eventuale coefficiente correttivo dei volumi nel caso di assenza del convertitore dei volumi” (comma 10).

26. Il margine di valutazione che residua all'impresa di distribuzione nella gestione delle procedure di *switching* è minimo ed è circoscritto alla verifica di eventuali ipotesi di “errori materiali o di completezza della richiesta”: l'art.14, commi 6 e 7, della deliberazione n. 138/04, prevede in tale caso tempi e modalità con cui l'impresa di distribuzione consente le necessarie rettifiche e integrazioni.
27. Non è pertanto configurabile un ruolo diverso dell'impresa di distribuzione.

B.2. Sulla presunta assenza dei presupposti per l'accesso di Enel Energia

28. Il rifiuto opposto da Metanprogetti alle richieste di accesso per i punti per i quali Enel Energia non avrebbe soddisfatto i requisiti richiesti dall'art. 14, comma 2, della deliberazione n. 138/04 (paragrafi 14-16), contrasta con il quadro regolatorio richiamato *sub* B1. Rispetto a tale quadro, infatti, l'attività di verifica dell'impresa di distribuzione nell'ambito della procedura di *switching* non comprende anche gli adempimenti che, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della deliberazione n. 138/04, l'utente entrante deve aver soddisfatto alla data di presentazione della richiesta (essere titolare di un contratto di fornitura presso il punto di riconsegna per il quale viene richiesto l'accesso; disporre della documentazione attestante l'avvenuta risoluzione del rapporto contrattuale tra cliente finale ed utente uscente).
29. Infatti, il comma 2 non è richiamato dai commi 3, 4 6 e 7 dell'art. 14 delib. cit., pertanto la verifica del rispetto dei predetti adempimenti è preclusa all'impresa di distribuzione. Tale verifica compete all'Autorità ai fini dell'accertamento di eventuali violazioni da parte dell'utente subentrante, per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e/o prescrittivi.
30. Al riguardo, occorre precisare che l'originaria formulazione dell'art. 14 cit. prevedeva che la richiesta di accesso fosse corredata da un insieme di documenti, tra i quali, per ciascun punto di riconsegna, *“una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal cliente finale, o atto equipollente, che attesti la cessazione del rapporto contrattuale tra il medesimo cliente finale e l'utente al quale il soggetto ... si sostituisce nella fornitura al medesimo cliente finale”*.
31. Tale disposizione è stata abrogata dall'Autorità con la deliberazione n. 108/06. Pertanto, mentre la disciplina originaria della deliberazione n. 138/04 prevedeva che la predetta documentazione dovesse essere allegata alla richiesta di accesso (e ne costituisse elemento necessario), la nuova disciplina si limita a porre in capo al richiedente l'obbligo di detenerla ma non di allegarla alla richiesta di accesso.
32. Il chiarimento pubblicato dall'Autorità il 14 ottobre 2004 riguarda l'originaria formulazione dell'art. 14 della deliberazione n. 138/04 ormai abrogata e quindi è del tutto irrilevante nel caso di specie.

33. Peraltro, il contenuto di tale chiarimento è ben diverso da quello affermato da Metanprogetti. Con esso infatti l'Autorità non imponeva all'utente subentrante l'onere di presentare all'impresa di distribuzione la documentazione attestante la risoluzione del rapporto contrattuale tra cliente finale e utente uscente, ma imponeva all'impresa di distribuzione di soddisfare le richieste di accesso che, in luogo di tale documentazione, fossero corredate da una dichiarazione dell'utente entrante *“in base alla quale egli attesti, sotto la propria responsabilità, di disporre della suddetta documentazione”*.
34. Dalla documentazione prodotta da Enel Energia con la nota del 27 settembre 2007, risulta che le richieste di accesso presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della deliberazione n. 108/06 (e quindi nel periodo di vigenza della deliberazione n. 138/04 nella sua formulazione originaria) erano corredate della predetta dichiarazione consentita dal chiarimento del 14 ottobre 2004.

B.3 Sui punti di riconsegna chiusi per pregressa morosità del cliente finale

35. La disciplina delle procedure di *switching* richiamata *sub* B.1 trova attuazione nel codice di rete tipo per il servizio di distribuzione del gas, approvato dall'Autorità con la deliberazione n. 108/06, che ne chiarisce alcuni aspetti applicativi.
36. In particolare, il § 8.2.6.1 del codice di rete tipo prevede che l'utente subentrante richieda all'impresa di distribuzione anche la riattivazione della fornitura (1° cpv.), riattivazione che deve avvenire secondo i tempi previsti dalla disciplina dell'Autorità (§ 8.2.4 del codice di rete tipo che richiama la deliberazione n. 168/04).
37. A tal fine, peraltro, il medesimo paragrafo § 8.2.6.1 (2° cpv.) obbliga l'impresa di distribuzione ad informare l'utente *“della situazione fisica del gruppo di misura segnalandola entro i termini previsti all'art.14, comma 6, della deliberazione n. 138/04 e successivamente in occasione della notifica di cui all'art.14, comma 9 della medesima deliberazione”*.
38. Tali previsioni non modificano l'assetto definito dalla deliberazione n. 138/04 come descritto *sub* B.1, ma si limitano a coordinare l'applicazione di due istituti che hanno diversa finalità e diverso ambito di applicazione: (a) lo *switching*, con cui l'utente subentrante acquista il diritto di prelevare presso il punto di riconsegna; (b) la riattivazione che è strumentale all'esercizio di tale diritto qualora il punto sia chiuso e non sia quindi materialmente possibile prelevare gas.
39. In particolare, il § 8.2.6.1 del codice di rete tipo, da un lato, ricorda che il buon esito dello *switching* non è condizione sufficiente per poter prelevare gas presso il punto (è necessario infatti che il punto sia riattivato), dall'altro lato, riconosce all'utente subentrante la facoltà di chiedere la riattivazione già durante lo svolgimento della procedura di *switching*.
40. L'utente subentrante, infatti, non necessariamente è a conoscenza dello stato di chiusura del punto di riconsegna per situazioni di morosità pregressa del cliente finale.
41. Pertanto, l'impresa di distribuzione è tenuta a comunicare all'utente subentrante lo stato di chiusura del punto durante lo svolgimento della procedura di *switching* (nella comunicazione di cui al comma 14, comma 6, della

- deliberazione n. 138/04), nonché in esito a tale procedura (in occasione della comunicazione dei dati di cui all'art.14, comma 9, della deliberazione n. 138/04).
42. La disciplina è chiara ed esaurisce il compito dell'impresa di distribuzione nella predetta comunicazione sull'eventuale stato di disattivazione del punto di riconsegna.
 43. Pertanto, l'impresa di distribuzione non può farsi scudo del § 8.2.6.1 per negare l'esecuzione della richiesta di switching. Inoltre, nel caso di specie, in disparte il fatto che la società non quantifica né identifica i punti di riconsegna chiusi per morosità, Metanprogetti non ne ha neppure dato comunicazione ad Enel Energia ai sensi dell'art.14. comma 6, della deliberazione n. 138/04.
 44. Infine, il richiamo di Metanprogetti all'art. 41, comma 2, della deliberazione n. 168/04 è del tutto irrilevante in quanto si tratta di una disposizione che regola esclusivamente il rapporto contrattuale tra l'impresa di vendita ed il proprio cliente finale che richiede al proprio venditore la riattivazione del proprio punto di riconsegna chiuso per suo inadempimento.

B.4 Sull'elemento soggettivo

45. Negli illeciti amministrativi la colpa si presume e incombe pertanto sull'autore dell'illecito l'onere di dimostrare di aver agito senza colpa.
46. Il quadro normativo descritto *sub* B.1, e precisato *sub* B.3, non consente di considerare le circostanze addotte da Metanprogetti idonee a generare nella società la convinzione della liceità della propria condotta.
47. Infatti, il quadro normativo è chiaro e non ammette interpretazioni diverse, e un eventuale errore in tal senso può essere imputabile solo alla società, che non ha usato – nell'interpretazione e applicazione delle norme in esame – quella diligenza c.d. specifica (art. 1176, comma 2, c.c.) dovuta nello svolgimento di attività che richiedono particolari competenze, come l'attività di distribuzione del gas naturale.
48. Inoltre, con la lettera del 3 dicembre 2008, gli Uffici dell'Autorità hanno ribadito con chiarezza a Metanprogetti i principi in materia di accesso (con riferimento al ruolo dell'impresa di distribuzione nell'ambito delle procedure di *switching*) invitandola a dare seguito alle richieste di Enel Energia.
49. Su quest'ultimo aspetto, l'indicazione degli Uffici dell'Autorità non poteva essere equivocata. Invece, Metanprogetti ha continuato a precludere l'accesso ad Enel Energia fino all'agosto 2009, ed ha cessato la condotta illecita solo dopo l'avvio del presente procedimento.
50. Quanto sin qui considerato dimostra che, rispetto ai 25 punti di riconsegna per cui Metanprogetti ammette di aver rifiutato le richieste di Enel Energia, l'impresa di distribuzione avrebbe invece dovuto dar seguito alle suddette richieste fornendo le informazioni di cui all'art.14, commi 9 e 10, della deliberazione n. 138/04.

B.5. Sulle richieste di accesso che non sarebbero mai pervenute

51. Per quanto riguarda i restanti 29 punti di riconsegna oggetto della richiesta di Enel Energia, che Metanprogetti sostiene di non aver mai ricevuto, le

- affermazioni dell'impresa di distribuzione sono contraddette dalla documentazione prodotta da Enel Energia con la sopra richiamata nota del 27 settembre 2007.
52. Infatti, con tale nota la società di vendita fornisce copia delle predette richieste e dei relativi rapporti di invio del fax, i quali attestano l'esito positivo della trasmissione al numero di fax dell'impresa di distribuzione.
 53. Inoltre, dall'esame della documentazione, non risulta che le richieste fossero indirizzate a Metanprogetti "S.p.A.", essendo tali comunicazioni correttamente indirizzate a "Metanprogetti" presso la sede legale dell'impresa di distribuzione.
 54. V'e' dunque prova documentale dell'avvenuta ricezione delle richieste di accesso di Enel Energia da parte dell'impresa di distribuzione.
 55. In ogni caso, la richiamata nota del 17 settembre 2009 è stata trasmessa anche a Metanprogetti con la conseguenza che, almeno dalla data di ricezione della stessa, la società aveva a disposizione anche le richieste di accesso relative ai predetti 29 punti di riconsegna.
 56. Posto che la nota esprimeva chiaramente la volontà di Enel Energia che anche tali richieste fossero eseguite dall'impresa di distribuzione, quest'ultima era tenuta a gestirle nei modi e nei termini di cui agli artt.14 e 28 della deliberazione n. 138/04. Metanprogetti non lo ha fatto, commettendo l'infrazione contestata.
 57. Quanto sopra osservato per le richieste relative ai 29 punti di riconsegna (che Metanprogetti ritiene di non aver mai ricevuto), vale anche per la richiesta di accesso che la società sostiene essere pervenuta priva dell'elenco recante gli elementi identificativi dei punti di riconsegna richiesti.
 58. Enel Energia ha infatti prodotto, sempre con la nota del 27 settembre 2007, anche copia della predetta richiesta di accesso, completa dell'elenco e della copia della ricevuta del fax che ne attesta l'invio (di tutte le pagine) al numero dell'impresa di distribuzione.
 59. Le argomentazioni difensive di Metanprogetti risultano quindi smentite dalle prove documentali acquisite in istruttoria.

B.6. Sui presupposti del prospettato provvedimento prescrivivo

60. Infine, per quanto riguarda la cessazione della violazione, la documentazione trasmessa da Metanprogetti dimostra che la società ha consentito ad Enel Energia, l'accesso a tutti e 58 i punti di riconsegna richiesti, con decorrenza dall'1 agosto 2009, comunicandole, con nota del 6 agosto, le informazioni previste dai commi 9 e 10 dell'art.14 della deliberazione n. 138/04.
61. È pertanto venuta meno l'esigenza di adottare il provvedimento prescrivivo prospettato nella deliberazione VIS 61/09.

Quantificazione della sanzione

62. L'art.11 della legge n. 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - *gravità della violazione;*
 - *opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;*

- *personalità dell'agente;*
 - *condizioni economiche dell'agente.*
63. L'Autorità, con deliberazione ARG/com 144/08, ha adottato “*Linee guida sull'applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità ai sensi dell'art.2, comma 20, lett. c), della legge n. 481/95*”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 246, in data 20 ottobre 2008 (Supplemento Ordinario n. 234).
64. Sotto il profilo della *gravità* della violazione, Metanprogetti ha disatteso norme funzionali all'accesso al servizio di distribuzione del gas naturale. L'interesse tutelato dalle disposizioni in esame è pertanto di primaria importanza per la promozione della concorrenza e l'apertura del mercato.
65. Con la sua condotta Metanprogetti ha ostacolato l'ingresso nel mercato locale della vendita al dettaglio ad un'impresa di vendita (Enel Energia).
66. Tale condotta è stata posta in essere nonostante una chiara indicazione contraria degli Uffici dell'Autorità, che hanno invitato l'impresa di distribuzione a dare seguito alle richieste di Enel Energia, il che non consente di “*escludere, o quanto meno ritenere particolarmente tenue il grado di colpevolezza della società*”, come invece sostiene Metanprogetti.
67. La violazione, inoltre, coinvolge 58 punti di riconsegna.
68. Al riguardo, Metanprogetti sostiene che la gravità della violazione debba essere ridimensionata in considerazione del fatto che l'illecito avrebbe una estensione territoriale e temporale limitata e che la società non ne avrebbe tratto alcun vantaggio economico.
69. Sul punto si rileva che:
- l'illecito coinvolge l'intero mercato della vendita al dettaglio localizzato negli ambiti in cui Metanprogetti svolge il servizio, comprendente 38 Comuni;
 - la condotta si è protratta per un periodo di circa 3 anni e quattro mesi, ossia dal marzo 2006 sino al 6 agosto 2009;
 - l'ostacolo opposto ad Enel Energia nell'accesso al predetto mercato locale, se non comporta un beneficio diretto per l'impresa di distribuzione, va comunque a vantaggio della società di vendita appartenente al medesimo gruppo societario (Metanprogetti S.p.A. – ora Metanprogetti Service S.r.l.).
70. Con riferimento alla *opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, Metanprogetti sostiene che debba essere considerato, ai sensi dell'art.7 dell'Allegato A alla deliberazione n. 144/08, il fatto di aver consentito l'accesso ad Enel Energia in un momento anteriore alla data di avvio del procedimento sanzionatorio.
71. In realtà, l'accesso ad Enel Energia consentito da Metanprogetti non costituisce un “*ravvedimento operoso*” bensì un atto dovuto con cui si realizza la mera cessazione della condotta illecita. Inoltre, poiché il presente procedimento è stato avviato nel giugno 2009, l'accesso ad Enel Energia risulta avvenuto dopo l'avvio del procedimento.
72. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, la società non si è resa responsabile di analoghe violazioni di provvedimenti dell'Autorità.

73. Al riguardo Metanprogetti argomenta che la società avrebbe cooperato all'attività istruttoria dell'Autorità, sia con nota del 29 novembre 2007, sia con le dichiarazioni rese in tal senso nell'ambito delle attività ispettive.
74. In realtà, si tratta di circostanze non rilevanti per i seguenti motivi:
- quanto alla nota del novembre 2007, in disparte il fatto che si trattava di una risposta della società ad una richiesta di informazioni degli Uffici dell'Autorità del 13 novembre 2007 (prot. GB/M07/5482/GAS/RDM/fb), Metanprogetti non ha dato alcun seguito alla successiva lettera dei medesimi Uffici che invitavano la società a consentire l'accesso a Enel Energia;
 - quanto alle dichiarazioni rese nell'ambito delle attività ispettive, anch'esse non si sono tradotte in azioni concrete della società.
75. In merito al criterio delle condizioni economiche dell'agente, Metanprogetti ha un fatturato rilevante di circa 2.947.000 di euro.
76. Infine, Metanprogetti richiama l'art.28, comma 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99 che ha ridotto il minimo edittale delle sanzioni dell'Autorità a 2.500 euro. Tuttavia tale disposizione non si applica al caso di specie che riguarda un illecito commesso prima della sua entrata in vigore.
77. Per le suddette ragioni la sanzione amministrativa pecuniaria dovuta da Metanprogetti viene quantificata in 132.000 euro

DELIBERA

1. si accerta la violazione, da parte di Metanprogetti S.r.l., dell'art.14, commi 9 e 10, della deliberazione n. 138/04, nei termini di cui in motivazione;
2. è irrogata nei confronti di Metanprogetti S.r.l., ai sensi dell'art.2, comma 20, lett.c), della legge n. 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 132.000 (centotrentaduemila);
3. non sussistono i presupposti per adottare il provvedimento prescrittivo di cui all'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95, stante la sopravvenuta cessazione della violazione;
4. si ordina a Metanprogetti S.r.l. di pagare la suddetta sanzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A., presentando il modello allegato (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
5. decorso il termine di cui al punto precedente, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'art.27, comma 6, della legge n. 689/81 (codice tributo "789T");

6. si ordina a Metanprogetti S.r.l. di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
7. il presente provvedimento sarà notificato mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento a:
 - Metanprogetti S.r.l., via Del Lavoro 144, 14100 Asti;
 - Enel Energia S.p.A. – Divisione Mercato, via San Giovanni Sul Muro 9, 20121 Milano.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art.2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

7 luglio 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis